



Schweizerische Asylrekurskommission
Commission suisse de recours en matière d'asile
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Cumissiun svizra da recurs concernent l'asil

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato stampa – Media release

Zollikofen, 17 settembre 2002

Non entrata nel merito di domande d'asilo

Secondo la più recente decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), allorquando è adempito uno dei motivi contemplati dalla legge, va pronunciata una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo pure se una siffatta decisione è resa dopo il previsto termine di 20 giorni.

La legge sull'asilo prevede che in determinati casi - ad esempio se non sussistono indizi di persecuzione e se il richiedente, senza valide ragioni, non consegna entro 48 ore dall'inoltro della domanda alcun documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l'identificazione - non si debba entrare nel merito di una domanda d'asilo e che di norma tale decisione debba essere presa entro 20 giorni feriali dall'inoltro della domanda.

La CRA considera che il suddetto termine è d'ordine, nel senso che una decisione di non entrata nel merito dev'essere pronunciata anche se il motivo che la giustifica è accertato dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) solo dopo la scadenza del termine di 20 giorni.

Nel caso di specie, l'UFR ha deciso di non entrare nel merito di una domanda d'asilo, quasi due anni dopo l'inoltro della medesima, e nello stesso tempo ha pronunciato l'immediata esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Secondo l'UFR, l'interessato non aveva giustificato in modo plausibile la mancata presentazione dei documenti di viaggio o di legittimazione entro il termine di 48 ore. Inoltre, non emergevano dalle carte processuali degli indizi di persecuzione. La CRA ha confermato la decisione di non entrata nel merito resa dall'UFR e rilevato che non si giustificava, tenuto conto della lunga durata della procedura, l'esecuzione immediata dell'allontanamento. L'UFR avrebbe dovuto fissare un termine di partenza ordinario.

Altre informazioni:

Magnus Hoffmann, delegato all'informazione della CRA
tel.: 031 323 55 72; fax: 031 323 72 20
e-mail: magnus.hoffmann@ark.admin.ch

**Decisione della CRA del 6 settembre 2002 nella causa D. K. C.,
Nepal**

Regesti (progetto)

Decisione di principio:¹

Art. 32-34, 37 e 45 cpv. 2 LAsi: natura del termine per pronunciare una decisione di non entrata nel merito; condizioni per il ritiro dell'effetto sospensivo.

1. Se le condizioni per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito, ai sensi degli art. 32-34 LAsi, sono adempite, l'UFR deve pronunciarla anche se il termine di 20 giorni feriali a decorrere dall'inoltro della domanda (art. 37 LAsi) è scaduto da molto tempo (consid. 5d).
2. L'UFR può togliere l'effetto sospensivo, ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 LAsi, al ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, quando detto provvedimento sia rispettoso del principio della proporzionalità. Tale non è il caso, se la decisione di non entrata nel merito è pronunciata oltre un anno e mezzo dopo l'inoltro della domanda d'asilo (consid. 5e).

¹ Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.